

Il ruolo del responsabile unico del procedimento

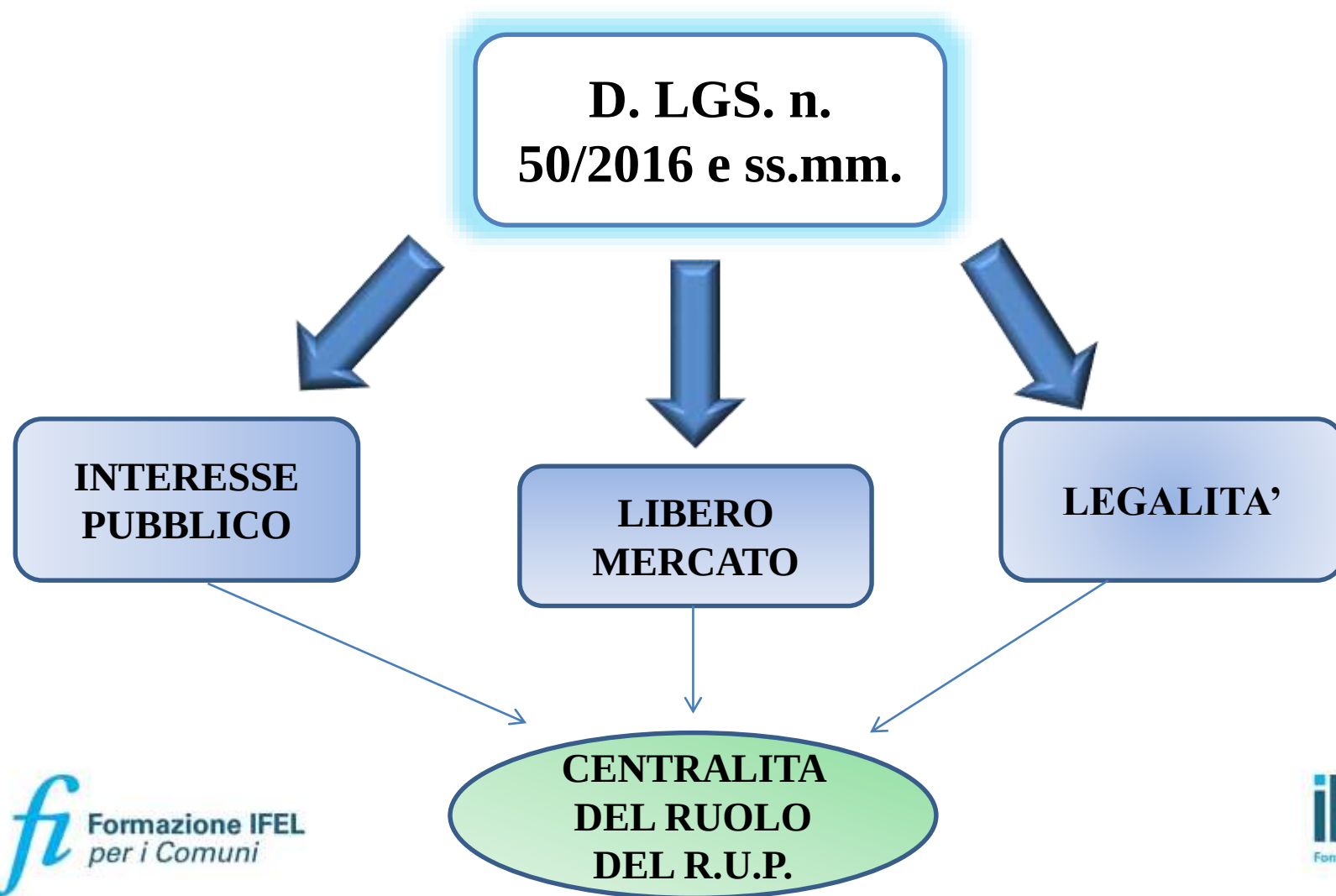
a cura di Luciano Gallo
Latina, 12 dicembre 2019



Indice

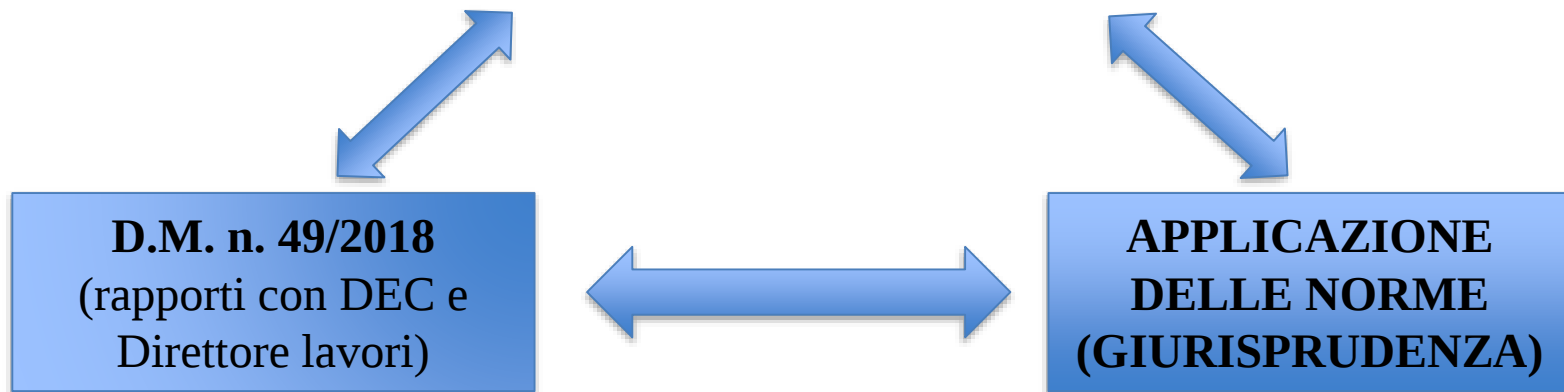
- ❖ Inquadramento generale e fonti normative
- ❖ **Compiti e funzioni del RUP**
 - D.Lgs. 50/2016
 - Linee guida n.3
 - La bozza del nuovo regolamento attuativo
- ❖ **RUP tra centralizzazione delle committenze e affidamenti diretti**
 - RUP della Stazione appaltante e della C.U.C.
 - RUP, controlli e affidamenti diretti
 - Il principio di rotazione
 - Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza
- ❖ **I requisiti di professionalità del RUP**
 - RUP e offerte anomale
 - RUP e commissione giudicatrice
- ❖ **RUP, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione**
 - Il DM n. 49 del 07/03/2018

Inquadramento generale del codice dei contratti pubblici



Le fonti

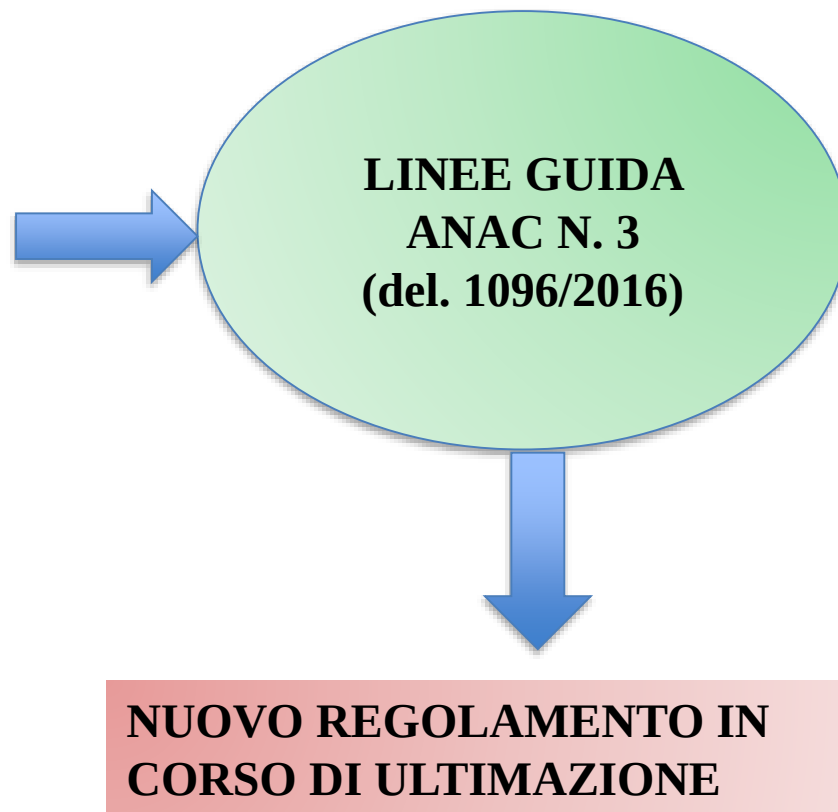
- **Art. 31, D. Lgs. 50/2016**
«Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni»
- **Linee Guida ANAC n. 3**
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»
- **Nuovo regolamento attuativo (2020)**
[Recherà il Dettaglio della disciplina organica del R.U.P.](#)



Dalle Linee guida ANAC n. 3 al Nuovo regolamento

Art. 31, comma 5

5. Con il **regolamento** di cui all'art. 216, comma 27-octies, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento [...] sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione [...]





I compiti del R.U.P.

Art 31, D.Lgs. 50/2016

- ✓ **La nomina:** con atto del responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale.
- ✓ **Compiti:** «Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione non attribuite ad altri soggetti (L.n.241/90).
 - **Formula** proposte circa la predisposizione dei programmi di acquisizione lavori, servizi e forniture
 - **Controlla** il livello di qualità, di prezzo, e di tempistiche delle prestazioni
 - **Cura** lo svolgimento delle procedure
 - **Segnala** disfunzioni e impedimenti
 - **Accerta** la disponibilità di aree e immobili;
 - **Fornisce** dati alla S.A. circa le fasi di attuazione dell'intervento, sorvegliandone la gestione efficiente e l'economia;
 - **Esclude** gli operatori che non abbiano i requisiti, abbiano commesso gravi negligenze o operino in violazione (o senza previa sottoscrizione) delle clausole e patti di integrità.
 - soggetto operativo di raccordo tra l'amm.ne aggiudicatrice e il mercato di riferimento
 - È il dominus della procedura di gara (TAR Veneto, n. 695/2018)

II R.U.P.

Il regime transitorio in attesa della emanazione del nuovo Regolamento (di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice) è quello individuato dalle Linee Guida dell'ANAC e dai Decreti ministeriali.

Con l'emanazione del suddetto regolamento, questo prenderà il posto delle linee guida, andandole a sostituire, ed abrogando di fatto ogni altra disposizione in contrasto con il disposto regolamentare.

Nelle slide che seguono verranno illustrati alcuni contenuti che – ricalcati in buona parte sui contenuti dell'ANAC – andranno a costituire il corpus del redigendo regolamento.

II R.U.P.

Compiti

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO (prevista emanazione 2020)

FASE PRELIMINARE DELLE PROCEDURE

- Il RUP nell'esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale
- **Crea le condizioni** atte a garantire che il processo realizzativo sia condotto in modo unitario secondo tempi, costi, qualità, sicurezza, manutenzione, salute lavoratori e ogni altra disposizione in materia.
- **Verifica la documentazione amministrativa.** Ove demandata ad altri soggetti, coordina e verifica l'attività svolta.
- **Valuta la congruità** delle offerte:
«Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche e, nel caso di eventuale commissione appositamente istituita, può essere nominato Presidente o componente della commissione»

II R.U.P.

Compiti (LAVORI)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

ULTERIORI COMPITI DEL RUP nell'AFFIDAMENTO LAVORI

- Promuove e sovrintende **studi e indagini** al fine della **progettazione degli appalti**;
- Promuove l'avvio delle procedure di **variante urbanistica**;
- Organizza la **conferenza dei servizi**, ne cura la pubblicità ed ogni altro aspetto connesso;
- Promuove e definisce le modalità di **verifica dei vari livelli progettuali**, l'eventuale affidamento esterno con stima dei corrispettivi e inserimento nel quadro economico;
- Coordina le attività per la redazione del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**;
- Coordina le attività per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- Verifica la rispondenza del progetto alla normativa vigente, curandone la validazione e gli aspetti connessi;

II R.U.P.

Compiti (LAVORI)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

- Verifica documentazione e **quantificazione risorse** in relazione agli **appalti suddivisi in lotti**;
- Propone all'amm.ne aggiudicatrice il **criterio di aggiudicazione** da adottare e le tipologie di contratto da affidare
- Promuove il **confronto competitivo** (nelle proc. negoziate)
- Convoca e presiede **incontri preliminari** per illustrazione progetto
- **Richiede** all'amm.ne aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice
- Promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione lavori
- **Trasmette al collaudatore** tutta la documentazione relativa all'opera
- Accerta situazioni di **carenza di organico** e predisponendo gli affidamenti esterni
- Acquisisce il **CIG**
- collabora con il resp. della prevenzione della corruzione in relazione ai relativi obblighi sanciti dalla l. 190/2012

II R.U.P.

Compiti (**LAVORI**)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

NELLA FASE ESECUTIVA:

- ❖ Dialoga con il **direttore lavori** e gli impartisce le istruzioni atte a garantire la regolarità dei lavori
- ❖ Verifica, in fase lavori, che l'**esecutore corrisponda** alle imprese subappaltatrici i **costi della sicurezza**, senza ribasso
- ❖ Coordina gli aspetti relativi alla **sicurezza**, anche procedendo alla redazione del documento di valutazione dei rischi.
- ❖ Assume il ruolo di **responsabile dei lavori** al fine del rispetto delle norme su sicurezza e salute
- ❖ Verifica che siano rispettate le condizioni dell'eventuale **avvalimento**
- ❖ Controlla lo **stato avanzamento lavori**
- ❖ Autorizza **modifiche e varianti**, e **approva i prezzi** relativi a lavorazioni originariamente non previste
- ❖ **Irroga le penali** per il ritardato adempimento
- ❖ Ordina la **sospensione lavori** per ragioni di pubblico interesse o necessità e dispone la ripresa dei lavori

II R.U.P.

Compiti (**LAVORI**)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

- ❖ Convoca le parti in caso di **contestazioni insorte** tra S.A. ed esecutore circa aspetti tecnici e promuove la **risoluzione della questione in contraddittorio**
- ❖ attiva la definizione con **accordo bonario** delle controversie
- ❖ Propone la risoluzione del contratto
- ❖ Rilascia **certificati** (di pagamento e di ultimazione lavori) e conferma il certificato di regolare esecuzione nel caso in cui la s.a. non abbia conferito l'incarico di collaudo
- ❖ Trasmette alla S.A. tutta la documentazione afferente alla procedura tra cui il contratto, le relazioni di conto, gli ordinativi di pagamento, gli atti di collaudo, la documentazione relativa al contenzioso.

II R.U.P.

Compiti (LAVORI)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

Art. 4, comma 5 (bozza regolamento)

«Il R.U.P. può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.»

*Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi **di importo pari o superiore alla soglia** di cui all'articolo 35 del Codice».*

II R.U.P.

Compiti (SERVIZI)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

ULTERIORI COMPETENZE DEL R.U.P. NELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

- ❖ Formula proposte ai competenti organi della singola amm.ne e fornisce dati e info in relazione a:
 - **Programmazione – scelta del contraente – monitoraggio delle tempistiche – esecuzione e verifica delle prestazioni**
- ❖ Può svolgere anche le **funzioni di DEC** (salvo ipotesi in approfondimento slide successive)
- ❖ Coordina la **progettazione** curando le indagini e le attività istruttorie
- ❖ Richiede alla S.A. la nomina della commissione giudicatrice
- ❖ Svolge attività di **controllo e vigilanza** sulla fase esecutiva (assieme al DEC ove nominato), sulle cause di risoluzione contrattuale e risoluzione controversie
- ❖ Autorizza modifiche e varianti del servizio
- ❖ Svolge i controlli in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

II R.U.P.

Compiti (**SERVIZI**)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

- ❖ Coordina gli aspetti relativi alla **sicurezza**, anche procedendo alla redazione del documento di valutazione dei rischi
- ❖ Raccoglie e trasmette **all'Osservatorio ANAC** gli elementi di sua competenza
- ❖ Raccoglie dati e collabora con il resp. della prevenzione della corruzione in relazione ai relativi **obblighi sanciti dalla l. 190/2012**
- ❖ Trasmette la documentazione al soggetto incaricato della **verifica di conformità**
- ❖ Rilascia l'attestazione di **regolare esecuzione** su proposta del DEC (ove nominato)
- ❖ Predispone un **piano di verifiche** e presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate

II R.U.P.

Compiti (SERVIZI)

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

RUP E DEC: I RAPPORTI SANCITI DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore

dell'esecuzione del contratto è **soggetto diverso** dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- ❖ Prestazioni **sopra soglia**
- ❖ Interventi **complessi** dal punto di vista tecnologico
- ❖ Prestazioni che richiedono l'apporto di **molteplici competenze**
- ❖ Interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o **processi innovativi** o elevate prestazioni quanto a funzionalità
- ❖ Ragioni concernenti l'**organizzazione interna** della S.A., che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento

Il R.U.P.

compiti

Cons. Stato, 05/02/2018, n. 738

L'art. 31, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede tra i compiti del RUP la cura del "corretto e razionale svolgimento delle procedure"; la procedura si svolge in modo "razionale" se sviluppata mediante fasi logicamente correlate che conducono alla realizzazione dell'obiettivo perseguito (l'acquisizione dell'opera, del servizio o della fornitura).

Rientra, allora, nei compiti del RUP intervenire per fare in modo che il passaggio da una fase all'altra della procedura avvenga nei tempi giusti evitandone l'ingiustificata dilatazione con eccessivo differimento del momento in cui l'amministrazione può conseguire l'opera o il servizio dal privato. Ciò potrà fare anche imponendo ai privati il compimento delle attività necessarie entro termini perentori

II R.U.P.

compiti

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE

TAR Friuli, Trieste, 29/10/2019, n. 450

Una ditta eccepiva l'incompetenza di un soggetto (presidente e a.d. di Autovie Venete) ad adottare un provv. di esclusione a seguito di verifica sulla congruità di una dichiarazione resa in soccorso istruttorio.

*«L'attribuzione al RUP delle competenze afferenti all'adozione dei **provvedimenti di esclusione** trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle **funzioni di garanzia e di controllo** che ad esso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto»*

II R.U.P.

compiti

ORIENTAMENTO CONSOLIDATO

Cons. Stato n.ri 5760/2014, 2274/2015, 2983/2017

La doglianza con la quale l'appellante sostiene che il **responsabile del procedimento** non è competente in ordine all'esclusione delle partecipanti alla gara deve essere respinta

TAR Veneto, Venezia, sent. n. 695/2018

Il RUP è chiamato ad esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Se la lex specialis di gara non attribuisce in modo specifico e dettagliato la competenza ad adottare i provvedimenti di ammissione e di esclusione al seggio di gara o ad altro soggetto diverso dal RUP, la competenza ad adottare il relativo provvedimento **spetta al RUP.**



R.U.P. tra centralizzazione delle committenze e affidamenti diretti

R.U.P.

Centralizzazione delle commesse

Art. 31, c.1, 2° periodo (D.Lgs. 50/2016):

«Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno di detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo»



SI HANNO DUE RUP: uno per la S.A. uno per la C.U.C

Centralizzazione delle commesse

A) RUP nominato dalla S.A → compiti di:

- programmazione dei fabbisogni della s.a.
- Progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato
- Esecuzione contrattuale e verifica prestazioni

B) RUP nominato dalla C.U.C. → compiti di:

- programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere
- Progettazione interventi, con riferimento alla procedura da svolgere

Affidamento

- Esecuzione per quanto di competenza

R.U.P.

Centralizzazione delle commesse

LINEE GUIDA ANAC n.3 → in caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività

Centralizzazione delle commesse

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (ruolo e funzioni del RUP), **nei casi di acquisti aggregati le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.**

Il RUP della S.A., in coordinamento con il DEC, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione in relazione a:

- a) Programmazione dei fabbisogni;
- b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- c) Esecuzione contrattuale;
- d) Verifica di conformità prestazioni;

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

- a) programmazione, in relazione all'aggregazione dei fabbisogni e calendarizzazione gare da svolgere;
- b) Progettazione interventi in riferimento alla procedura da svolgere;
- c) Affidamento;
- d) Esecuzione (per quanto di competenza)

Incompatibilità ruoli C.U.C. e S.A.

RESPONSABILE SERVIZIO C.U.C. E COMMISSIONE DI GARA

Cons. Stato, 18/10/2018, n. 5958

Ambito operativo dell'art. 77, comma 4, D.Lgs. 50/2016 (divieto cumulo di incarichi dei commissari di gara)

La disposizione mira a garantire l'imparzialità dei componenti la commissione giudicatrice al momento della valutazione delle offerte, preservando l'integrità del giudizio da possibili condizionamenti indotti dai precedenti interventi sulla gara [...].

Nella sua applicazione è da escludere ogni automatismo [...] **valutare caso per caso se i pregressi incarichi possano condizionare le scelte da assumere in veste di componente della commissione [...]** la situazione di incompatibilità va valutata in concreto e di essa deve fornirsi adeguata e ragionevole prova

→

Incompatibilità ruoli C.U.C. e S.A.

Cons. Stato, 18/10/2018, n. 5958

Non v'è il rischio di condizionamento per quel commissario che, prima della nomina, **abbia solo sottoscritto atti di gara da altri soggetti predisposti**, non essendo, neppure indirettamente, dominus (id est responsabile) del contenuto poiché a lui non imputabili; costui, in tali casi, è estraneo alla procedura di gara come qualsiasi altro commissario che fino al momento della nomina nulla abbia saputo degli atti della procedura.

Cons. Stato, 26/04/2018, n. 2536

L'incompatibilità è configurabile solo per i commissari che abbiano svolto un'attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull'appalto, in grado cioè di **incidere sul processo formativo della volontà** che conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l'esito.

Incompatibilità ruoli C.U.C. e S.A.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COMMISSIONE DI GARA

Cons. Stato, 04/02/2019, n. 819

La ratio della previsione di cui all'art. 77, comma 4, ultimo periodo («*La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura*») ne impone l'estensione, per evidenti ragioni sistematiche, a **qualunque attore del ciclo vita dell'appalto**, ivi incluso il direttore esecutivo.

Compiti del R.U.P. negli affidamenti sotto soglia

INDAGINI DI MERCATO E CONSULTAZIONE ELENCHI

Anche quando la S.A. è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico [...] essa non è esonerata dall'obbligo di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori (Cons. Stato n. 5833/2018)

-È necessario un Confronto concorrenziale sul Catalogo MePA o, in alternativa, la consultazione degli elenchi di operatori → compiti del RUP

- Fase iniziale: pubblicazione dell'avviso di avvio indagine di mercato
- Fase intermedia: selezione operatori da invitare (in numero pari o superiore a quanto sancito dall'art. 36)
- Fase conclusiva: la stipula del contratto

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

I controlli

I controlli sono semplificati e diversificati in funzione del valore dell'affidamento. Si individuano 3 fasce di valore:

Fascia 1) <5000: la s.a. procede sulla base di **un'autodichiarazione** dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciale, ove previsti.

Prima della stipula la p.a. verifica:

- Casellario ANAC;
- Il DURC;
- Eventuale sussistenza requisiti speciali;
- Eventuale comunicazione antimafia in caso di attività a rischio infiltrazione

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

I controlli

Fascia II) 5.000-20.000: previa autocertificazione dell'operatore, la s.a. verifica:

- Casellario ANAC
- Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice;
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4)
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4)
- Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett. b);
- Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione;

Fascia III) 20.000-40.000: la s.a. svolge tutti i controlli già elencati, senza semplificazioni.

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

Il principio di rotazione

IL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

- ✓ Affidamenti aventi medesimo oggetto
- ✓ Affidamento o re-invito del gestore operatore uscente ad una procedura di affidamento diretto: carattere eccezionale e motivazione stringente
- ✓ Non si applica se l'affidamento avviene tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato
- ✓ Negli affidamenti <1000 euro è consentito derogare previa sintetica motivazione nella determina a contrarre o atto equivalente

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

Il principio di rotazione

Cons. Stato n. 1524/2019

Il principio di rotazione «non trova applicazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa amministrazione in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione».



LA REGOLA

La scelta di limitare la concorrenza (sotto soglia), in qualsiasi modalità avvenga per scelta dell'Amm.ne procedente, darà sempre luogo all'obbligo di applicare il principio di rotazione.

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

Il principio di rotazione

Consiglio di Stato n. 435/2019 e n. 1524/2019:

Il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste **carattere eccezionale** e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

La precipua tutela connessa al principio di rotazione negli affidamenti "sotto soglia" è quella, anticipata, mirante all'obiettivo di **evitare che la gara possa essere falsata**, a danno degli altri partecipanti, **dalla partecipazione di un soggetto che vanta conoscenze acquisite durante il pregresso affidamento**. Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto nel motivo, **l'esclusione del gestore uscente**, ove l'Amministrazione, come nel caso di specie, non abbia motivato in ordine alla ricorrenza di specifiche ragioni a sostegno della determinazione di invitarlo comunque a partecipare alla gara, **non richiede alcuna prova della posizione di vantaggio da questi goduta**, che è presupposta direttamente dalla legge.

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

Il principio di rotazione

Da ultimo **Cons. Stato n. 7539/2019 del 05/11/19**):

- Il principio di rotazione *«costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (...)*
- *Contrasta con il favor participationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all'amministrazione (...)*
- *Esso ha l'obiettivo di **evitare la formazione di rendite da posizione e persegue l'effettiva concorrenza**, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.*

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

Il principio di rotazione

TAR Marche, Ancona, 20/11/2019, n. 707

la pur doverosa applicazione del principio di rotazione **non può dar vita ad una ulteriore causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica** e dunque il principio in parola non impone alla stazione appaltante il divieto assoluto di invitare alla nuova gara l'appaltatore uscente [...]

Il principio di rotazione **non trova applicazione qualora la stazione appaltante inviti tutti gli operatori che hanno risposto all'avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse e la procedura di gara richieda obbligatoriamente l'iscrizione a piattaforme informatiche o portali (MEPA)**. Il progresso tecnologico ha infatti determinato il progressivo diffondersi di procedure ad evidenza pubblica svolte con sistemi telematici (le quali sono peraltro incoraggiate dalla direttiva 2014/24/UE), il cui utilizzo da parte dei concorrenti non implica peraltro soverchie difficoltà tecniche o costosi adempimenti amministrativi.

Il R.U.P. negli affidamenti diretti

Il principio di rotazione

TAR Liguria, 22/10/2019, n. 805

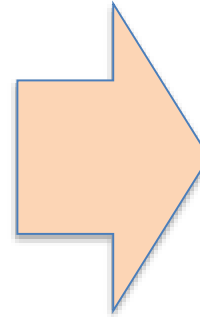
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art.36 co.1 d.lgs.n.50/2016, non trova applicazione nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia fatto precedere l'invito da **un'indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l'affidamento del servizio in questione** e, successivamente, **abbia invitato tutti quegli operatori economici** (tra cui il precedente affidatario) **che avevano manifestato interesse**, senza operare alcuna selezione e/o limitazione; una diversa interpretazione altrimenti opererebbe – paradossalmente rispetto alla ratio legis - in senso anti-concorrenziale

R.U.P., principio di trasparenza e obblighi di pubblicazione

Art. 37, D.Lgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione

struttura proponente; oggetto del bando;
elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; aggiudicatario; importo di
aggiudicazione; tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura; l'importo
delle somme liquidate



- ✓ Trasparenza
- ✓ Informazione
- ✓ Effetti legali

D.Lgs. 50/2016

Obblighi di pubblicazione sanciti dal Codice

R.U.P., principio di trasparenza e obblighi di pubblicazione

PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Cons. Stato, 20/09/2019, n. 6251

«la **comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione** imposta dall'art. 76, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, **non è surrogabile da altre forme di pubblicità legali**, quali, in particolare, la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio della stazione appaltante per l'espresso riferimento dell'art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., alla *“ricezione della comunicazione”*, ovvero ad una precisa modalità informativa del concorrente»

R.U.P., principio di trasparenza e obblighi di pubblicazione

PUBBLICAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO

TAR Trieste, 18/07/2018, n. 252

La **rilevata carenza della prescritta pubblicità dell'avviso rende del tutto inattendibile la procedura di selezione del contraente posta in essere dall'Amministrazione** e, nel contempo, si dimostra direttamente lesiva della posizione del ricorrente, avendone illegittimamente precluso la partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoli prescritti.

Cons. Stato, 21/01/2019, n. 518

Nell'ipotesi di procedure negoziate ex art.36 co.2 lett.b) del Codice, **la correlata esiguità degli operatori specializzati presenti sul mercato non costituisce esimente rispetto all'onere di previa pubblicità dell'avviso finalizzato all'individuazione dei concorrenti.** Il riferimento ad una gara espletata da diversa Azienda (attraverso l'invito agli stessi operatori) non può ritenersi sufficiente a soddisfare detto onere procedurale, poiché le finalità di trasparenza e di garanzia della partecipazione più adeguata in relazione alle caratteristiche del singolo affidamento, ad esso sottese, non possono prescindere da una pubblicità attuale e specificamente riferita all'incarico da svolgere.

R.U.P., principio di trasparenza e obblighi di pubblicazione

PUBBLICITA' SEDUTA COMMISSIONE DI GARA

TAR Marche, 15/10/2018, N. 665

La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al **momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte (economiche)**, implica l'obbligo, in specie inadempito, di **portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l'ora e il luogo della seduta della commissione di gara**, in modo da garantire loro l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante

TAR Lecce, 04/09/2017, n. 1434

La violazione della regola della pubblicità della seduta di gara comporta **l'invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva**, senza che rilevi l'assenza di prova dell'effettiva lesione sofferta dai concorrenti

R.U.P., principio di trasparenza e obblighi di pubblicazione

PUBBLICITA' LEGALE SEZIONE «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»

Cons. Stato, 09/09/2019, n. 6112

Il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento che determina le ammissioni alla procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali decorre dalla data della **pubblicazione del provvedimento stesso nell'apposita sezione**

"Amministrazione trasparente" del profilo internet del committente, la quale deve essere collocata nella home page del relativo sito istituzionale e deve contenere i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente o, in alternativa, un collegamento ipertestuale alla sezione che effettivamente li contiene. Pertanto, **l'osservanza di questa peculiare forma di pubblicità legale è presupposto necessario e sufficiente per determinare una presunzione iuris et de iure di conoscenza del provvedimento e giustificare il decorso del termine di decadenza per la sua contestazione in giudizio.**



I requisiti di professionalità del R.U.P.

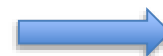
I requisiti di professionalità

LAVORI

Formazione professionale e adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe, per natura, complessità e importo.



- **<150.000**: diploma rilasciato da istituto tecnico superiore di II grado (corso studi quinquennale) + anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni negli appalti pubblici
- **150.000-1.000.000**: **1)** diploma rilasciato da istituto tecnico superiore di II grado (corso studi quinquennale) + anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale negli appalti pubblici **2) alternativamente** laurea triennale nelle materie oggetto di intervento, abilitazione professionale, esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di riferimento **3) alternativamente** laurea quinquennale nelle materie oggetto di intervento, abilitazione ed esperienza almeno biennale in materia di appalti pubblici di lavori
- **1.000.000-soglie art. 35**: **1)** laurea triennale, abilitazione, esperienza quinquennale in materia di appalti pubblici di lavori; **2) alternativamente** laurea quinquennale, abilitazione, esperienza triennale negli appalti pubblici di lavori
- **Sopra soglia**: Laurea magistrale o specialistica, abilitazione, esperienza almeno quinquennale negli appalti pubblici di lavori



segue

I requisiti di professionalità

➤ LAVORI PARTICOLARMENTE COMPLESSI (art. 3, c. 1, lett. oo) del Codice):

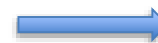
Oltre ai requisiti dettati per appalti sopra soglia, il r.u.p. dovrà possedere adeguata **competenza di Project Manager**, acquisita anche attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione in materia di project management (a decorrere dall'entrata in vigore del sistema di qualificazione S.A. di cui all'art. 38 del Codice)

* * *

SERVIZI

Adeguate formazione ed esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, per natura, complessità e/o importo dell'intervento

- **Sotto soglia:** 1) Diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da istituto superiore (corso quinquennale) ed anzianità di servizio almeno quinquennale in materia di appalti pubblici di servizi e forniture; 2) **Alternativamente**, laurea triennale ed esperienza almeno triennale in materia di appalti pubblici di servizi e forniture; 3) **alternativamente**, laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale in materia appalti pubblici di servizi e forniture.
- **Sopra soglia:** 1) laurea triennale magistrale o specialistica e anzianità di servizio ed esperienza pari ad almeno 5 anni in materia di appalti pubblici di servizi e forniture; 2) **Alternativamente**, diploma di istruzione superiore (corso quinquennale) e anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni in materia di appalti pubblici di servizi e forniture.



I requisiti di professionalità

- **Servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche:** la S.A. può richiedere, oltre ai requisiti che precedono, il possesso di laurea magistrale o quinquennale, nonché di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche per l'esercizio della professione.

È in ogni caso necessario il possesso dell'adeguata formazione in materia di **project management** (come per i lavori, solo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione S.A. di cui all'art. 38 del Codice)

RUP: valutazione offerte anormalmente basse

Criterio del prezzo più basso: verifica di congruità rimessa direttamente al RUP, (salvo particolare complessità o specificità, nel cui caso potrà avvalersi di struttura di supporto o commissione ad hoc.

Criterio dell'O.E.V.: verifica anomalia svolta dal RUP con eventuale supporto della commissione nominata ex art. 77

II R.U.P.

Verifica dell'anomalia

Cons. Stato, 19/09/2019, n. 6248

Il RUP è l'organo titolare della competenza a condurre il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, potendo avvalersi di esperti non appartenenti all'ente per meglio formulare il proprio giudizio tecnico sulla congruità delle offerte, purché tali soggetti si limitino a prestare attività di consulenza e di assistenza

Cons. Stato, 17/01/2018, n. 268

Al procedimento di verifica dell'anomalia è istituzionalmente preposto il RUP, il quale - nelle procedure selettive da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ha la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla Commissione giudicatrice

R.U.P. e commissione giudicatrice

Art. 77, comma 4:

«I commissari non devono aver svolto né possono svolgere un'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento di tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura»

Il R.U.P.

Incompatibilità RUP/membro commissione giudicatrice

Cons. Stato, 14/01/2019, n. 283

L'art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 va interpretato tenendo conto della ratio legis volta ad evitare la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto un **ruolo significativo**, tecnico o amministrativo, **nella predisposizione degli atti di gara, tale cioè che possa condizionare, sotto il profilo della soggettiva interpretazione delle regole di gara ovvero dell'imparzialità, lo svolgimento della procedura di gara o l'attività valutativa delle offerte;** in particolare, va escluso che sia sufficiente a provocare l'incompatibilità di cui alla citata disposizione **la mera conoscenza del contenuto degli atti di gara** acquisita per ragioni d'ufficio o di servizio. In sintesi, la situazione di incompatibilità va valutata **in concreto**, tenendo conto della portata della funzione o dell'incarico svolti dal singolo commissario e della relativa incidenza nello svolgimento della determinata procedura di gara.

II R.U.P.

Incompatibilità RUP/membro commissione giudicatrice

Cons. Stato, 26/10/2018, n. 6082

La situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal **dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara**, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente

II R.U.P.

Incompatibilità RUP/membro commissione giudicatrice

Sulla «compatibilità»

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 53/2019

A seguito della modifica intervenuta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la nuova formulazione dell'art. 77, comma 4, decreto legislativo n.50/2016, ha determinato **il venire meno del previgente regime delle incompatibilità** del ruolo del responsabile del procedimento con il ruolo di membro del seggio di gara, specificando in tal caso che la nomina del RUP è valutata con riferimento alla singola procedura

II R.U.P.

Incompatibilità RUP/membro commissione giudicatrice

Sulla «incompatibilità»

TAR Sicilia, 14/10/2019, n. 2377; TAR Puglia, 14/10/2019, n. 1251

Il fondamento dell'art. 77, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione giudicatrice, costituendo il **principio della separazione tra chi predispone il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo** una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo e imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta.

Sussiste in ogni caso una **incompatibilità sostanziale nel caso in cui il Presidente della commissione sia stato il RUP, ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara e del Capitolato, e ha nominato la Commissione giudicatrice. Indicando se stesso quale Presidente.**



R.U.P., Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione

R.U.P., Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione

D.M. 07/03/2018, n. 49

Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»



- Definizione dei rapporti tra RUP e DL
- Definizione dei rapporti tra RUP e DEC
- Disciplina delle funzioni di DL e DEC

Rapporti tra RUP e Direttore Lavori

Art 2 *Rapporti con altre figure*

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Rapporti tra RUP e Direttore Lavori

Art. 3 *Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo*

1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine [...]

Art. 4 *Attestazione dello stato dei luoghi*

1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, **il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi** in merito:
 - a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) All'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, **il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione** di cui al comma 1
3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili

Rapporti tra RUP e Direttore Lavori

Art. 5 *La consegna dei lavori*

1. Il direttore dei lavori, **previa disposizione del RUP**, provvede alla consegna dei lavori [...]

* * *

10. Nel caso in cui siano **riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo**, **non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP**, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, **proponendo i provvedimenti** da adottare.

Art. 7 *Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore*

1. Con riferimento ai **lavori affidati in subappalto**, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: [...]

d) **provvede**, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, **alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice**

segue →

Rapporti tra RUP e Direttore Lavori

Art. 7 – Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

2. In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento** da parte dell'esecutore, **il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti** di capacità tecnica, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del codice.

3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) In caso di risoluzione contrattuale, **cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti [...]**
- b) Fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo [...] nonché per valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del codice

[...]

Art. 8 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP **l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice[...]**

2. Il **direttore dei lavori propone al RUP le modifiche**, nonché varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP

Rapporti tra RUP e Direttore Lavori

Art. 10 – *Sospensione dei lavori*

[...]

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, **l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa;**

Rapporti tra RUP e Direttore dell'esecuzione

Art. 16 – *Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP*

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice. *

2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Art. 17 – *Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo*

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e **devono essere comunicati al RUP [...]**

3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento dei fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Rapporti tra RUP e Direttore dell'esecuzione

Art. 18 – *L'attività di controllo*

[...]

3. Il **direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti** rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 22 – *Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*

1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP **l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 106, comma 1 del codice.**

2. Il direttore dell'esecuzione **propone al RUP le modifiche** nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione³ [...]

Rapporti tra RUP e Direttore dell'esecuzione

Art. 23 – *Sospensione dell'esecuzione*

[...]

3. Non **appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP e affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale**. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

R.U.P., Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione

Art. 31, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 50/2016

[...]

Con il medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, **sono determinati altresì l'importo massimo e la tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.** Fino alla data di entrata in vigore del regolamento [...] si applica la disposizione transitoria ivi prevista.



V. SLIDES 14 E 17 in merito alla sovrapposizione di funzioni

R.U.P., progettista, direttore dei lavori

CUMULO DI FUNZIONI

TAR Friuli, 01/06/2018, n. 183

«Vero è che le linee guida, adottate dall'ANAC (in esecuzione di quanto dispone l'articolo 31, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016) con deliberazione n. 1096/2016, escludono che possano essere riassunte in un'unica persona le funzioni di RUP, direttore lavori e progettista nel caso di «lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro». Tuttavia, **il rifacimento della pavimentazione di una strada (in sostanza la sostituzione delle vecchie lastre con lastre nuove), ancorché si tratti di una strada vincolata, non è qualificabile quale lavoro di speciale complessità o di particolare rilevanza, sicché non opera il su richiamato divieto.**»

Formazione IFEL
per i Comuni

iFEL
Fondazione ANCI

Grazie per l'attenzione

Luciano Gallo

